



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 18
Data di emissione 01-06-2018
Data di registrazione 01-06-2018

COPIA

Oggetto :

RIFACIMENTO MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA
TENNIS/CALCETTO UBICATO NELL'AREA A VERDE SPORTIVO
DENOMINATA "PETER PAN" - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che è stata indetta ricerca di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), per l'esecuzione dei lavori di "*Rifacimento manto sintetico del campo da tennis/calcetto ubicato nell'area a verde sportivo denominata Peter Pan*", CIG: ZEE236AAA7, sito in Via Ada Natali, data la sua vetustà e la conseguente pericolosità nell'esercizio della pratica sportiva, da parte degli utenti;
- Che con Determinazione U.T.C., n. 14 del 26/04/2018, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta "Limonta Sport S.p.A.", con sede in Cologno al Serio (BG), al Corso XXV Aprile n. 167/B, P. IVA: 00354970139, la quale ha formulato la migliore offerta economica, con uno sconto percentuale pari al 2% (due per cento), pertanto ad un importo netto dei lavori pari ad € 13.112,34 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 273,06, per un importo quindi contrattuale di € 13.385,40 oltre ad IVA 10% come per legge;

VISTA la note trasmessa dalla Ditta "Limonta Sport S.p.A.", pervenute in data 01/06/2018 ed assunta al protocollo comunale n. 1430, con la quale la ditta appaltatrice ha chiesto di poter subappaltare, alla Ditta:

- "Cogesa Sport s.r.l.", con sede in Chieti (CH), Via Aterno n. 372, P. IVA: 02366330690, parte dei suddetti lavori e precisamente le opere relative alla posa in opera del materiale, classificando tali lavori nella categoria OS24, per l'importo di € 3.389,28, di cui € 2.939,28 per lavori ed € 450,00 per oneri della sicurezza;

ACCERTATO che, in adempimento a quanto disposto dagli artt. 105 e 174 del D. Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti, la ditta aggiudicataria:

- ha espresso, all'atto dell'offerta, l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere copia del contratto di subappalto, stipulato con la ditta subappaltatrice, antecedentemente all'inizio dei lavori;
- ha provveduto inoltre a trasmettere la documentazione inerente la ditta subappaltatrice, prevista dall'art.18 comma 3, punti 3) e 4) della L. 55/90, consistente in: iscrizione camera di commercio e documento unico di regolarità contributiva;

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 105 e 174 del D. Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti rilevando che, al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta, si perfezionerebbe il silenzio-assenso;

RITENUTO opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica ed al fine di poter dare corso ai lavori quanto prima;

RILEVATO che ricorrono tutte le condizioni per l'autorizzazione;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti, l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici, devono trasmettere periodicamente a questa amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

PRESO ATTO che, secondo quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di lavori rientranti nella categoria prevalente OS24, il subappalto in oggetto può essere effettuato fino al 30% dell'importo relativo ai lavori riferiti a detta categoria, al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;

VISTI:

- il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- l'art. 183 del D. Lgs. n.267/2000;
- l'art. 204 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento dei Lavoro Servizi e Forniture in Economia, approvato con atto del CC. n. 11 in data 20/05/2010, aggiornato con successiva deliberazione di C.C. n. 20 del 28/11/2011;
- il Decreto del Sindaco n. 1 in data 02/01/2016, con il quale il medesimo è nominato

Responsabile dell'Area in questione;

D E T E R M I N A

- di approvare la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto;
- di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, la ditta “Limonta Sport S.p.A.”, con sede in Cologno al Serio (BG), al Corso XXV Aprile n. 167/B, P. IVA: 00354970139, appaltatrice dei lavori citati in premessa, a subappaltare:
 - alla ditta “Cogesa Sport s.r.l.”, con sede in Chieti (CH), Via Aterno n. 372, P. IVA: 02366330690, parte dei suddetti lavori e precisamente le opere relative alla posa in opera del materiale, classificando tali lavori nella categoria OS24, per l'importo di € 3.389,28, di cui € 2.939,28 per lavori ed € 450,00 per oneri della sicurezza;
- di precisare comunque che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dagli artt. 105 e 174 del D. Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti;
- di trasmettere copia della presente determinazione alle ditte interessate dal presente provvedimento, ai sensi della legge 241/90;
- di precisare che all'Impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore o al cottimista. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, sarà sospeso ogni successivo pagamento nei confronti dell'impresa aggiudicataria, così come stabilito nel bando di gara;
- che l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, come previsto dagli artt. 105 e 174 del D. Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti;
- che l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

RESPONSABILE DELL'AREA

F.to GILBERTO CARACENI

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 28-01-2020 al 12-02-2020

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all'originale.

Li 28-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GILBERTO CARACENI